

*Corte d'Appello di Torino*  
*Biblioteca del Senato di Piemonte*





## 1.- La genesi della Corte d'Appello di TORINO

Il 15 marzo 1459, il duca Ludovico di Savoia creò in Torino il *Consilium Ducale Cismontanum Taurini residens* con funzioni miste, politiche, amministrative ed anche giurisdizionali. Il *Consilium* in una lettera datata 30 giugno 1529, si qualifica Senato Ducale<sup>[1]</sup>. Esso fu trasformato, durante l'occupazione francese del Piemonte, nel periodo 1536-1562, in forma analoga ai *Parlements* francesi.

Dopo la riconquista del ducato da parte di Emanuele Filiberto, determinata dalla vittoria della Armada spagnola a Saint Quintin del 10 agosto 1557 cui seguì il 2-3 aprile 1559 la Pace franco-spagnola di CATEAU CAMBRESIS, il duca provvide ad un radicale riordino del ducato al di là e al di qua delle Alpi, costituendo, per trasformazione dei *Parlements*, i Senati, che furono due<sup>[2]</sup>, sedenti in CHAMBERY (il più antico), in TORINO<sup>[3]</sup> (che segue – ma nei fatti: anticipa – nel 1561 il trasferimento della capitale, avvenuto formalmente nel 1559, dopo la pace di CATEAU-CAMBRESIS, in realtà attuato solo vari anni dopo). Si aggiunsero in seguito quello di NIZZA<sup>[4]</sup>, ed infine il quarto, quello di CASALE MONFERRATO (dopo l'annessione del Marchesato di Monferrato, avvenuta nel 1714, in forza del Trattato di Utrecht).

<sup>[1]</sup> Costituisce la prima manifestazione di tal titolo: cfr. SCLOPIS di SALERANO, *Storia della Antica legislazione del Piemonte*, TORINO, 1833, p. 252, in nota.

<sup>[2]</sup> SCLOPIS, *op. cit.*, p. 289.

<sup>[3]</sup> Gianfrancesco BELLEZIA, Primo Presidente del Senato di Piemonte, nel corso di una orazione latina indirizzata al Senato stesso, tenuta l'8 gennaio 1663, affermò che la costituzione del supremo magistrato avvenne in VERCELLI il 20 marzo 1561. (così in SCLOPIS, *op. cit.*, nota 1, p. 289.

<sup>[4]</sup> BRAGANOLO, BETTAZZI, *TORINO nella storia del Piemonte e d'Italia*, TORINO 1919, II, 51

In realtà le riforme ducali – sul piano della giustizia – furono particolarmente incisive<sup>[1]</sup>, avendo sottratto la disciplina del processo civile alla autonoma elaborazione giurisprudenziale, con la sua attrazione nella legislazione dello stato<sup>[2]</sup>. Cui si aggiunge – fatto ignoto nel quadro delle magistrature europee dell'epoca – l'introduzione di uno stipendio annuo per i magistrati, a tutela della loro indipendenza ed autonomia, con la soppressione del sistema di compenso a sportula, ancora vigente nel resto d'Italia. Tutto ciò con una particolare attenzione alla celerità di decisione, avendo il duca memoria indiretta delle accorate, perentorie e minacciose richieste mosse dalle Comunità a suo padre Carlo III nel 1517, circa la lentezza delle decisioni a fronte del robusto compenso elargito ai giudici: *«Touchant la justice, notre très-redouté Seigneur, vous y aurez avis. Nous n'en voulons dire autre si non que, vu les bons, gros et grands gages que leur donnez, dont vous êtes mis grosses charges dessus, qu'ils fassent bonne justice: nous sommes assurés, que êtes si vertueux prince, que jusqu'ici n'a pas été sans vous faire prendre garde comme le tout passé, pour y donner l'ordre en ce requis, votre bon plaisir sera d'y avoir bon avis»*<sup>[3]</sup>.

Alla metà del sec. XVIII, il Senato di Piemonte in TORINO sedente era formato da *«tre classi, due pel civile, ed una pel criminale»* ed era *«composto di 3 Presidenti, 21 Senatori»*, ed inoltre *«1 Avvocato Generale con 3 sostituti, 1 Avvocato Fiscale Generale con 5 sostituti, 1 Avvocato dei poveri pel civile, ed un altro pel criminale con i loro sostituti. 2 Segretari, uno pel Civile, e l'altro pel Criminale»*<sup>[4]</sup>.

[1] SCLOPIS, *op. cit.*, p. 267 e ss.

[2] PENE VIDARI, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, Riv. Dir. Proc. 2002, 63-64.

[3] *«Riguardo alla giustizia, nostro Signore molto temuto, voi avrete questo scopo. Noi non vogliamo dire altro se non che, visti i buoni, cospicui e grandi compensi che date loro [sottinteso: i giudici e i ministri, che erano poi, spesso, gli stessi personaggi], per i quali vi siete sottoposto a grandi oneri, che essi rendano una sollecita giustizia: noi siamo sicuri che siete un tanto virtuoso principe, che sinora non è stato senza farvi prendere contezza del modo in cui si svolgono [i fatti], per dare l'ordine qui richiesto: il vostro piacere sarà quello di aver buon fine»*. Testo indirizzato dagli Oratori delle Comunità piemontesi a Carlo III, padre di Emanuele Filiberto, in SCLOPIS, *op. cit.*, p. 259-260.

[4] così: *Guida de' Forestieri per la real Città di Torino, Torino 1753, 111.*



Il Senato di CHAMBERY fu sciolto, al pari di quello di NIZZA, a seguito dell'annessione della SAVOIA alla FRANCIA avvenuta una prima volta nel 1799, a seguito della campagna di NAPOLEONE BONAPARTE, che portò poi all'annessione anche del PIEMONTE quale *XXVII Division au delà des Alpes*. I due Senati piemontesi furono sciolti del pari con tale annessione.

Cessata l'annessione e restaurata la monarchia sabauda con la ricostituzione del Regno di SARDEGNA a seguito del Trattato di VIENNA del 1815, i disciolti Senati, trasformati in epoca francese prima in Tribunale d'Appello, poi *Cour d'Appel*, quindi *Cour Imperiale de Turin*, tornarono ad essere Senati (1814-48) e, quello di TORINO divenne infine l'odierna Corte d'Appello nel 1856, con l'aumento a quattro classi<sup>[1]</sup>.

Con Regio editto 30/10/1847 fu istituito – sul modello francese – il primo Magistrato di Cassazione, divenuto dapprima Corte di Cassazione nel 1847 e poi Suprema Corte di Cassazione per Regio Editto 13/11/1859, Corte trasferita dapprima a MILANO e poi nuovamente a TORINO.

<sup>[1]</sup> TORRICELLA, *Torino e le sue vie*, Torino, 1868, 90.



## 2.- La genesi della Biblioteca

Non esiste una storia autonoma della Biblioteca, rispetto alle vicende che interessarono le supreme magistrature sabaude, dal momento che i libri necessari erano meri *instrumenta* del lavoro ordinario di quei giudici.

Da note autografe, poste sui margini di libri ancora oggi conservati della Biblioteca, parrebbe dedursi che alcune opere, costituenti due fondi, provengano dalla famiglia Cacherano Malabaila di OSASCO e dalla famiglia Morozzo della BRIGA.

Uno dei componenti della prima famiglia astigiana, Ottaviano, signore di OSASCO, conte di ROCCA d'ARAZZO, fu senatore, Secondo Presidente del Senato e Cancelliere del ducato sotto Emanuele Filiberto.

Fu opera sua, come Gran Cancelliere, il trasferimento effettivo, operato con grande cautele ed equilibrio, della capitale a TORINO.

*Didascalia:* L'immagine è tratta dal verso di controcopertina delle *Decisiones* nell'edizione torinese del 1569; è una xilografia eseguita in vita del Presidente, anteriormente all'anno di pubblicazione dell'opera; il Presidente morì nel 1589.





*Didascalia:* I dorsi di due copie delle *Decisiones*, quella del 1569 è la prima edizione, di pochi anni seguente all'istituzione del SENATO di PIEMONTE.



*Didascalia:* Il frontespizio della *Disputatio* scritta da Ottaviano Cacherano come istruzione di buon governo per la politica estera, per il Duca Emanuele Filiberto.

# DISPUTATIO

AN PRINCIPI

CHRISTIANO

FAS, SIT PRO SVI SVORVMQVE BONORVM  
tutella fœdus inire, ac amicitia infidelibus  
iungi, ab eisq; auxilium aduer-  
sus alios Principes  
Christianos  
petere.

OCTAVIANO OSASCO COMITE ROCHAE  
*Archi Secundo Praefide Excellentissimi Senatus  
Tedesmoniani Aulæ.*



Dalla seconda, di origini cuneesi, proveniva Carlo Filippo Morozzo della BRIGA, primo presidente del Senato dal 1641 al 1651 e Ministro, il quale già aveva ereditato i libri del suo avo Ludovico Morozzo della BRIGA per due volte primo presidente del Senato, trent'anni prima.

Che il primo nucleo della Biblioteca possa, direttamente o meno, essere ricondotto ad Ottaviano Cacherano di OSASCO è possibile dedurre da un passo autobiografico del senatore, laddove introducendo le sue *Decisiones* e, parlando espressamente del Senato di TORINO, si pone la domanda retorica sulla necessità per il giudice di disporre di molti libri di diritto. Domanda, cui dà risposta positiva

*«An autem expediat Senatores multos habere libros, late respondet Oldradus*<sup>[1]</sup> *cons. 84 concludens: expedire»*<sup>[2]</sup>

Cui aggiunge la necessità di una conoscenza puntuale dei precedenti giurisprudenziali, rilevandone – sulla base della propria personale esperienza [*servavi*] – la necessità per poter proporre argomentazioni razionali nella camera di consiglio:

*«Haec sunt, quae sub compendio ad Senatorum, imo ad quorumlibet iudicium, munus spectare ex multibus auctoritatibus collegiis plura scripturus, nisi me ad decisiones compilandas animus impelleret, in quibus fere omnibus eum ordinem, ubi qualitas causae patiebatur, servavi, ut propositis ab utraque parte fundamentis notando, et disputando, bene et optimis rationibus Senatus censisse dignosci posset ... »*<sup>[3]</sup>.

<sup>[1]</sup> giurista lombardo, noto nel periodo 1302-1334 ed autore di *Consilia*.

<sup>[2]</sup> *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani Octaviano Cacherano ... auctore; AUGUSTAE TAURINORUM*, apud Ionannem Dominicum Tarinum, M.DC.IX, prooemium, 13.

<sup>[3]</sup> *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani Octaviano Cacherano ... auctore; AUGUSTAE TAURINORUM*, apud Ionannem Dominicum Tarinum, M.DC.IX, prooemium, 13.



DAL POZZO di Rezzo Cassiano, Primo Presidente del Senato di Piemonte (1553).



Non è dubbio, tuttavia, che le istituzioni giudiziarie succedutesi ereditarono i fondi librari senatoriali. Il fondo savoiardo è rimasto alla *Cour d'Appel* di CHAMBERY, e comunque alla Repubblica Francese, al pari di quello nizzardo; quello di CASALE MONFERRATO si è in parte disperso ed in parte (pare) sia rimasto all'odierno Tribunale.

L'unico fondo rimasto comunque integro, al di là dei secoli, è quello della Corte d'Appello, cui si unirono sia il fondo della Cassazione Piemontese che il fondo della Regia Procura Generale. Tanto che, sciolte le Cassazioni regionali nel 1923, fu costituita la persona giuridica titolare della Biblioteca, con i R.D. 2 febbraio 1922, n. 144\* e 24 aprile 1924, n. 673.

### N. 144

N. 144. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, la Biblioteca della Corte di cassazione di Torino vien eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1922.  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1922, n. 60.

### N. 673.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924.

Passaggio della biblioteca, già appartenente alla Corte di cassazione di Torino, alla Corte d'appello della stessa città.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1924, n. 122.

N. 673. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, la biblioteca, già appartenente alla Corte di cassazione di Torino, passa alla Corte d'appello di detta città, di cui assume il titolo, e vengono approvate alcune modifiche allo statuto organico relativo.

Visto, Il Guardasigilli: ORSOLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1924.





3.- La situazione attuale della Biblioteca

L'Ente Biblioteca si trova, per queste vicende, a gestire la Biblioteca della Corte d'Appello.

La Biblioteca è stata distinta in due sezioni: la Sezione Storica e la Sezione Contemporanea.

La Sezione Storica è ancora dotata degli arredi fatti costruire da Ignazio MICHELA, in occasione della definitiva sistemazione del Palazzo da adibire alle giurisdizioni di primo e secondo grado, nel 1838.

◆ *Didascalia:* Alcuni degli scaffali originari della Sezione Storica.



Nel nuovo Palazzo BRUNO CACCIA sono state concentrate la Sezione Contemporanea della Biblioteca della Corte d'Appello e la Biblioteca del Tribunale di Torino, funzionalmente organizzate in modo da presentare agli utenti una biblioteca unica ed integrata, con servizi in parte trasferiti sul web.



*Didascalia:* Le sale di lettura della Sezione Contemporanea.


#### 4.- *Excerpta librorum*

Nel palazzo storico della *Curia Maxima*, invece, è rimasta la Sezione Storica della Biblioteca della Corte d'Appello, con i libri antecedenti alla Costituzione della Repubblica Italiana.

Tale fondo è costituito dai libri in uso nei secoli XVI – XIX presso il Senato, poi presso la Cour d'Appel ed infine presso la Cassazione piemontese.

Le opere conservate hanno due pregi. Anzitutto, quello – assai raro – della continuità storica dalla metà del secolo XVI sino al 1948. Poi, quello bibliograficamente pregiato della rarità delle edizioni, ed in un caso della unicità a livello italiano dell'edizione.

Non necessariamente le opere concernono solo il diritto, ma anche altri rami della conoscenza, come quello storico-filosofico con le *VARIAE* di Marco Aurelio CASSIODORO, nell'edizione parigina del 1579.



*Didascalia*: Il frontespizio delle *Variarum*.

*Didascalica:* La dedicatoria del curatore, Guillaume FOURNIER, docente di diritto ad Orleans, al Cancelliere di Francia, cardinale Filippo Hurault, visconte di CHEVERNY.



Ma anche opere di filosofia, come la *Summa Theologie* di Tommaso d'Aquino, in un'edizione lionese del 1738:

**S. THOMÆ  
AQUINATIS,  
DIVINÆ VOLUNTATIS INTERPRETIS:  
ORDINIS PRÆDICATORUM:**

*IN QUA*

**ECCLESIAE CATHOLICÆ DOCTRINA UNIVERSA,**  
& quicquid in veterum Patrum monumentis est dignum observatu,  
quicquid etiam vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab hæreticis  
in controversiam; id omne ut eruditè, solide & dilucidè, ita piè atque  
fideliter explicatur.

**IN TRES PARTES AB AUCTORE SUO DISTRIBUTA.**

**POST LOVANIENSIVM ATQVE DUACENSIVM**  
*Theologorum insignem operam, novis adhuc mendis castigata, vitiosis  
Sanctorum Patrum citationibus repurgata, integrioribus iisdem citationi-  
bus superadditis; ita ut suum primæcum auctorem; vel nunc habeat,  
vel ad eum proximè accedat.*



**LUGDUNI,**  
Apud **FRATRES DEVILLE,**

**M. DCCXXXVIII.**  
**CUM PRIVILEGIO REGIS CHRISTIANISSIMI.**

Vi sono gli Annali della Repubblica di GENOVA di Agostino GIUSTINIANI del 1567, che è anche una delle opere più antiche possedute. Poi la raccolta delle decisioni del Senato che costituisce l'antesignana degli odierni (e informatizzati) repertori di giurisprudenza.

Si inizia con l'edizione del 1569, delle *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani* di Ottaviano Cacherano d'OSASCO, che fu Secondo Presidente con Cassiano Dal Pozzo di REANO nel 1553, e formò il primo repertorio di giurisprudenza, che sia stato redatto in funzione di uno specifico organo giudiziario e dei pratici del diritto, in forza di una teorizzazione consapevole della necessaria cognizione della prassi giudiziaria. Opera seguita nel 1605 dalle *Additiones* del senatore anziano Antonio Tesauo di SALMOUR alle decisioni edite dal Cacherano:

*Didascalia:* Il frontespizio dell'edizione veneta del 1605.

NOVAE  
**DECISIONES**

Sacri Senatus Pedemontani,

AUTHORE ET COLLECTORE

**ANTONINO TESSAVRO**

FOSSANENSI, SARMATORIS DOMINO,

*In eodem Senatu primario Senatore, Asteisq; Comitatus, & Marchia Censu  
Praefide, Sereusimorumq; DUCVM SARAVDIAE Consiliario:*

**A D D I T I O N E S**

PRÆTEREA AD HAS NOVAS DECISIONES,

per eundem doctissimum Praefidem olim collectæ:

NUNC VERO

**GASPARIS ANTONII TESSAVRI-IPSIUS FILII,**

*I. C. & in eodem Senatu Senatoris, labore, & studio conscripta,  
ac innumeris eiusdem Senatus Decisionibus ornata.*

Adiecto duplici Indice, vno Decisionum, altero Nominum copiosissimo.

CVM PRIVILEGIIS.



VENETIIS, MDCV.

A. ad Ioan. Antonium & Iacobum de Francis, fratres.



E ancora il *Codex Fabrianus*, opera di Charles Févret di Saint MEMY e GODAN, senatore del Senato di CHAMBÉRY, recante il suo ritratto da vivo:

◆ *Didascalia*: Il senatore Févret all'età di 75 anni.



**FABRIANUS**  
**DEFINITIONUM**  
**FORENSIUM,**  
**ET RERVM IN SACRO SABAVDIÆ SENATV**  
**TRACTATARVM,**

AD ORDINEM TITULORVM CODICIS JUSTINIANEI,  
quantum fieri potuit, ad usum forensem accommodatus,  
**ET IN NOVEN LIBROS DISTRIBUTUS:**

Auctore **ANTONIO FABRO** I.C. Sebastiano, Serenissimi Sabaudix Ducis Consiliatio  
ab intimis, & in Supremo Sabaudix Senatu Præfide Primario.

**OPUS OMNIBVS IURIS STUDIOVIS UTILISSIMVM,**  
*sed Pragmaticis præcipuè necessarium.*

**ACCESSEBUNT, ULTRA CENTVM SENATVSCONSULTA, NONNLLI**  
*novi Tituli, Allegationesque, & Nota quamplurima, ac Definitiones.*

**Quæ omnia ostendent numeri ipsi Titulorum, Definitionum, & Notarum.**

*Cum Indice multò locupletiore, & in unam confirmationem redactis.*

**Edicio postrema, prioribus extra Regnum exculis, longè & cæcior, & castigatior.**



**LUGDUNI,**


Sumptib. **PETRI BORDE, JOANNIS, & PETRI ARNAUD.**

*M. D. C. LXXXL*


*Didascalia:* Il frontespizio del Codex nell'edizione di  
LIONE del 1681.

Poi la sequenza ininterrotta delle minute delle *decisiones*, manoscritte di pugno dai vari senatori, delle sentenze pronunciate dal Senato torinese, dal 1626 alle soglie della rivoluzione francese nel 1785. La *decisio*, che può essere intesa come l'odierno principio di diritto della Cassazione, concerneva l'*argumentum*, assimilabile all'odierno quesito di Cassazione, cioè la questione di diritto che doveva esser posta dal giudice per la decisione nel merito. La sentenza vera e proprio era formata, su quella base, dal Cancelliere del Senato, mentre alla quantificazione del principio di diritto provvedevano gli *actuarii*, cioè i contabili del Senato, che avevano i loro banchi nel corridoio d'onore.


Didascalia: La *decisio* è del 26 aprile 1635



*Didascalìa: La decisio è del 19 gennaio 1642*



Didascalica: La decisio è del 30 gennaio 1642



Didascalica: La decisio è del 26 gennaio 1674

Viglioni  
28<sup>o</sup> Januarii 1674.  
Taurinensis Ususfructus  
Petri Patris, et Liberiorum De Scarronis  
et  
Joannem Petrum Laurenti.

### Decisio.

Post quadragesimam lectam, pluresque certatas quaestiones, duas Patris, et filii  
De Scarronis de iudicio proponere. Prima an usus relictus a testate in-  
testamento de iure, et usufructuaria omnia hereditum una non filii  
talis heredes instituti debent habere plenum usufructum hereditariae  
partis hereditariae, vel testamentariae alimentis pinguis in domo sua pro-  
prietate: secunda an constituto de bono pro: actorem aliquos relictos  
possidendi.

Quae ad primum quaestionem, quidquid de iure agitur ante Bulgari consue-  
tudinem usus relictus usufructuaria certantibus. Quos plenum habere  
usufructum, et communiter omnes Doctores; et tamen consuetudine  
Bulgari, quae per totam Italiam servatur, restringitur ad alimentum in domo  
sua possessionem, sicut etiam consuetudo de usibus consuetudo, et  
de iure ut videtur. Et 2. et 1. n. 1. quod et. ea ratione quod praesentibus  
lectis videtur filius potius quam usus considerari, et filius magis quam  
usus habere; sicut etiam videtur in parte de iure relictus; neque  
praesentibus videtur filius sui relinquere, inane, et inutile nomen heredis,  
etiam sanctissimi ad de iure; neque praesentibus Patris relictus re-  
lictus usus plenum usufructum, filius vero sine potestate, et prohibitione  
sufficit de testate et sensu; et in specie quare usus fuit relictus  
usufructuaria una cum libere, tenet Martini de consuetudo etiam vol.  
Et 2. et 2. n. 1. et motus rationes, quod non videtur Patris filius relictus  
relictus in lege conjungere, quare opinionem de qua sunt Cato. Cui  
de lib. 2. de iure relictus et n. 1. Cuius 20. n. 1. et 2. Cuius 20. n. 1. et 2.,  
sicut Cuius 20. n. 1. et 2., Cuius 20. n. 1. et 2., sicut de iure et  
Martini de iure. videtur lib. 1. Cap. 22. n. 1. et 2., et 29. de iure relictus tenet  
hanc quaestionem.

Contra iure suo opinionem, sed quare filii constantibus vel heredes  
instituti relictus adhibent interpretacionem idem tenent, sicut et  
iure relictus tenet

Toxini

9<sup>o</sup> Novembris 1673.

Exactionis nominis cessi

Inter

Vernasum, et Fratres Mattis.

Argumentum

Existe nomine cessi super Communitate aliqua, debetur  
tantum Capitulis et non interit.

Decisio

Quoniam per legem 5. §. 1. de iur. dicitur receptum est hoc  
statum ad ipsam non datum transiit ad quicumque per  
se ipsam potest, vel alio personam, nisi dubium erat  
datur intermedium exactionem facti in facti contingente  
dedit qui ipse unio ipse et non statim non reperitur  
vel ad personam vocabatur.

Verum quia constitutus in dicitur nominibus, quae minus valent,  
quam pecunia numerata, hinc dicitur §. 2. et dicitur, de  
dicit lib. 2. tit. 20. n. 45. cum minus sit habere actionem, quam  
rem ipsam, l. dicitur §. de cog. per, nec tunc emittitur iustus  
ingredi, unde committitur, quanti si dicit in postea, dicitur in  
vivo quod. 22. n. 22, ad hunc huius potestatis a rebus pecunia  
dicitur nominis cessi super Communitate quodam, quae statim  
tempore non satisfecerit, plene dicitur, dicitur. Cum  
ventum de subitum dicitur et inter se ipse non emittitur  
et actionem in parte dicitur presentem. Et sic  
dicitur.

V. Novarina P.P.

Didascalica: La decisio è del 9 novembre 1673

*Didascalìa*: Un esempio della legatura in piena pelle con impressioni a caldo in oro delle *Decisiones* manoscritte.






A queste opere debbono aggiungersi le raccolte dei giudicati (una sorta di pubblicazione di tutte le decisioni dei senati, passate in giudicato) *Codices rerum judicatarum Senatus Taurinensis, casalensis et niciensis, libri XIII*, del 1710, redatti sotto il regno di Carlo Emanuele III.


Ed ancora, in forma manoscritta, le sentenze emanate dopo la restaurazione del 1815 sino alle soglie dello stato unitario. Tale complesso di opere, di estrema importanza storica in quanto consente la ricostruzione dell'attività di uno specifico organo giudicante, è unico in Italia, perché testimonia con continuità la giurisprudenza della suprema magistratura subalpina per oltre tre secoli, e, attraverso il contenuto delle sentenze, la storia materiale e la microstoria di quei tempi.

Si debbono aggiungere, nella stessa prospettiva, le *Observationes sui decreti del Marchese di Monferrato del casalese Cavagnolo*, stampate a Casale Monferrato nel 1595, all'inizio del Marchesato dei Gonzaga ma relative alle norme emanate dai precedenti marchesi Paleologi, edizione assai rara, tenuto conto della minuscola quantità di stampe edite in Casale.

*Didascalìa.* Il volume con l'opera del Cavagnolo



Didascalia: Il Frontespizio dell'opera del Cavagnolo





Si potrebbe continuare a lungo con altre opere cinque e seicentesche, ma sembra opportuno rammentare la raccolta completa (e per questo rara persino in Francia) delle leggi francesi dal 1788 all'anno IX emanate durante la fine dell'*Ancien Régime* e per tutta la Rivoluzione Francese;

*Didascalica*: La raccolta delle leggi francesi emanate dall'Assemblea Costituente dal luglio 1788 al marzo 1789

COLLECTION GÉNÉRALE  
DES LOIX,  
PROCLAMATIONS, INSTRUCTIONS,  
ET AUTRES ACTES  
DU POUVOIR EXÉCUTIF.

Printés pendant l'Assemblée Nationale constituante & législative, depuis  
la convocation des États-généraux jùsqu'en 31 décembre 1791.

AVEC Tables chronologiques & de Matières.

TOME PREMIER. 1<sup>re</sup> PARTIE.

Juillet 1788 — Mars 1790.




CORTE APPELLO TORINO

Reg. Invent. N. 488

A PARIS,  
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCC. XCII.


La raccolta, che anticipa di un anno il *Code Napoléon*, delle c.d. Pandette Francesi del 1803, cioè il tentativo di raccolta organica delle norme vigenti realizzato da Jean Baptiste DELAPORTE (indicato con la sola sigla J.B.D.) e da Pierre Nicolas RIFFÉ-CAUBRAS (pur egli indicato con la sigla P.N.R.C.), stampato in proprio dagli autori e dai medesimi direttamente venduto:



*Didascalìa:* Le *Pandectes Françaises* nell'edizione del 1803, all'inizio dell'Impero napoleonico.

Le copie del *Récueil Dalloz*, cioè il repertorio di giurisprudenza dei Tribunali francesi, del *Journal de la Cour*, cioè la raccolta delle sentenze della Cassazione di Parigi dalla rivoluzione francese in poi, utilizzate durante l'annessione del Piemonte alla Francia, nonché della giurisprudenza formatasi sul *Code Napoléon*.

*Didascalia:* Il dorso del primo volume della raccolta.



Al Senato occorreva conoscere non solo la legislazione e giurisprudenza sabaude, ma anche quella degli stati finitimi.

Così sono conservati gli *Statuta Mediolani* del 1552 e gli *Statuta Civitatis Papie* del 1590, cui si aggiungono le rare *Genuens Reipublicae Leges* del 1576 e l'apografo settecentesco delle *Leges anni 1413 usque ad annum 1427* della Repubblica di Genova.

Ancora: il *Gridario del Ducato di MILANO* dal 1583 al 1686, sia pure con lacune, che contiene le celebri grida manzoniane:

*Didascalia:* Il frontespizio del primo volume della raccolta, stampato a MILANO nel 1609.

# COMPENDIO DI TUTTE LE GRIDE, BANDI. ET ORDINI.

Fatti, & publicati nella Città, & Stato di  
Milano.

Nei Gouerni de gli Illustris, & Eccellentis. Signori Juan Fernandez de  
Velasco, Contestabile di Castiglia, &c.

Et Don Pedro de Padilla, Castellano di Milano, &c.

*Encomendati, & Governatori per Sua Maestà Catholica dello Stato di Milano.*



IN MILANO:

Per Pandolfo, & Matteo Tullio Malatesti, Impresori Regij Camerali.

*Con Privilegio.*







Il Consolato del Mare della Repubblica di VENEZIA, la prima e la più importante raccolta di norme consuetudinarie sulla navigazione, formatesi nel sec. XV ed in questa edizione integrato con le leggi di navigazione veneziane, stampato per la prima volta a BARCELLONA nel 1494, poi diffuso – sino a diventare una sorta di *ius commune* – dalle stamperie veneziane, con annesso il Portolano, attribuito al navigatore veneziano Alvise Cadamosto o da Cà de Mosto (1432-1488), stampati a Venezia nel 1713.

*Didascalia:* Il frontespizio dell'edizione veneziana del 1713.

# I L CONSOLATO DEL MARE,

*Nel quale non solo si comprendono tutti gli Ordini, e Statuti per ogni caso di  
Mercantia, e di Navigazione; ma ancora quelli sopra l'Armata  
di Mare, Sigurtà, Entrate, & Uscite.* R. 19

Così à Beneficio di Marinari, come di Mercanti,  
& Patroni di Nave, & Navilii.

## CON IL PORTOLANO DEL MARE.

Con ogni più esatta diligenza Corretto, & Ampliato delle  
Leggi della SERENISSIMA REPUBBLICA DI  
VENETIA: à tal materia appartenenti.  
CON LE TAVOLE DE I CAPITOLI.



IN VENETIA, M. DCC. XIII.

Presso Lorenzo Ballegio.  
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO,



IL  
PORTOLANO  
DEL MARE.

Nel quale si dichiara minutamente del sito di  
tutti i Porti, quali sono da

VENEZIA IN LEVANTE;

ET IN

PONENTE:

Et d'altre cose vtilissime, & necessarie  
à i Naviganti.



IN VENEZIA, M.DCC.XIII.

Presso Lorenzo Bassagio.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

*Didascalia:* Il frontespizio dell'edizione veneziana del 1713.

Le opere di Bartolomeo STRACCA, fondatore del diritto commerciale in Europa (l'edizione posseduta è di Amsterdam) e dello ZACCHIA, il fondatore della medicina legale in chiave scientifica; l'edizione anonima, stante la pericolosità del contenuto dell'opera, di Ginevra 1753 dello *Esprit des Loix* del barone di MONTESQUIEU, ed anche l'edizione precedente ginevrina del 1749, che è la seconda edizione dell'opera dopo la prima dell'anno precedente, già arricchita dallo stesso autore:

*Didascalìa.* Il frontespizio dell'edizione del BARRILLOT del 1749.

D E L' E S P R I T  
D E S  
L O I X,

*OU DU RAPPORT QUE LES LOIX DOIVENT AVOIR AVEC LA CONSTITUTION DE CHAQUE GOUVERNEMENT, LES MOEURS, LE CLIMAT, LA RELIGION, LE COMMERCE, &c.*

*à quoi l'Auteur a ajouté*

*Des recherches nouvelles sur les Loix Romaines, touchant les Successions, sur les Loix Françaises, & sur les Loix Féodales.*

*NOUVELLE EDITION.*

*Corrigée par l'Auteur, & augmentée d'une Table des Matières, & d'une Carte Géographique, pour servir à l'intelligence des articles qui concernent le Commerce.*

*PREMIERE PARTIE.*

*..... Prolem sine matre creatam. Ovid.*



A G E N E V E,  
Chez BARRILLOT & FILS.

---

M. DCC. XLIX.

Possesso significativo, al pari delle opere *Le leggi delle leggi* di Francis BACON e dei *Commentaires sur les Loix Anglaises* del BLACKSTONE, delle aperture giuridico-politiche del Senato, che pure era organo dell'*Ancien Régime*. Due edizioni (la prima romana del 1669-1681 e la seconda lionese del 1697) della monumentale opera del DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae sive decisivi discursus*. Per non parlare delle grandi opere dei Pratici del sec. XVI-XVII (dal CUJAS al MENOCHIO, etc.).


Poi, i testi dei giusnaturalisti come il WOLF, dei pandettisti tedeschi (ad es. MAINZ, WINDSCHEID) e francesi (ad es. POTHIER), nonché degli autori francesi del periodo dell'annessione. V'è una copia del MARCADÉ, la *Explication du Code Napoléon*, il primo commentario interpretativo di un codice che recava un attualissimo divieto di ... interpretazione.


Per il periodo posteriore alla Restaurazione v'è la copia pressoché completa (al momento, pare, l'unica) della GAZZETTA PIEMONTESE iniziata proprio nel 1815, che assolveva contemporaneamente alle funzioni della odierna Gazzetta Ufficiale, in effetti da quella derivata mantenendone in parte la denominazione, ed alle funzioni di giornale governativo di informazione, da cui derivarono da ultimo i quotidiani la Gazzetta del Popolo di Torino e La Stampa.

*Didascalia*: La prima pagina del giornale di sabato 10 gennaio 1857



*Didascalia:* La terza pagina del giornale con i «*Dispacci Elettrici*», inviati cioè con il telegrafo elettrico MORSE e diffusi dall'Agenzia STEFANI.






Ed ancora: la collezione del *Moniteur Universel*, cioè del giornale fondato nel 1789, all'inizio della Rivoluzione Francese da Charles-Joseph PANCKOUKE, editore-libraio di LILLA, nonché promotore, non riuscito, del seguito della *Encyclopédie* di DIDEROT.

È impossibile dar conto di tutte le altre opere conservate dalla Biblioteca della Corte d'Appello, e si sono volutamente trascurate quelle relative al Ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna; al diritto consuetudinario della Valle d'Aosta, ed ai peculiari statuti dell'Ossola, etc.

Quelle menzionate possono valere ad aprire uno spiraglio sulla ricchezza del fondo storico, nella speranza di ulteriori approfondimenti.



ESEMPLARE N.° 24



5.- L'opera più rara

L'opera sicuramente più rara è costituita dall'esemplare n. 24 del «*Progetto di Codice di Procedura penale - minuta prima*», formata da 664 articoli, che contiene il primissimo progetto di codice di procedura penale del Regno di Sardegna, che sarà poi emanato da Carlo Alberto il 30 ottobre 1847, in vigore dal 1 maggio dell'anno successivo.

PROGETTO  
**DI CODICE**

GORTE APPELLO TORINO  
Reg. Invent. N. 2577

DI

**PROCEDURA PENALE**

MINUTA PRIMA

*Sottoposto all'esame  
della nuova Commissione  
di Legislazione creata con  
Regie Brevetti delli 29.  
Aprile 1843.*





# CODICE

DI

## PROCEDURA PENALE

---

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

**O**gni reato dà luogo ad un'azione penale. Può anche dare luogo ad un'azione civile pel risarcimento del danno recato dallo stesso reato.

#### Art. 2.

L'azione penale è essenzialmente pubblica, e si esercita dagli Ufficiali incaricati delle funzioni del pubblico ministero presso i Magistrati, Tribunali e Giudici istituiti per l'amministrazione della giustizia penale.

L'azione penale si esercita d'ufficio in tutti i casi nei quali l'istanza privata non è necessaria per promuoverla.

L'esemplare conservato dalla Biblioteca è l'unico sopravvissuto della serie limitata e numerata, stampata solo per la discussione fra i giuristi e neppure datata. È allo studio del prof. Isidoro SOFFIETTI dell'Università di TORINO, che ne ha fatto oggetto di comunicazione scientifica.

## 6.- La Curia Maxima.-

Il Palazzo della Curia Maxima fu commissionato intorno al 1720, come Palazzo destinato «alle due supreme Magistrature del Senato e della Camera dei Conti», all'origine, dal re Vittorio Amedeo II all'architetto di corte, don Filippo Juvarra, che ne fornì i disegni, e poi diresse i primi lavori d'inizio della costruzione, relativi all'angolo via Corte d'Appello-via S. Agostino. In tale porzione dell'edificio fu collocata la Regia Camera dei Conti, istituita nel 1562 dal duca Emanuele Filiberto. L'impresa fu abbandonata, poiché lo Juvarra si trasferì a MADRID per il progetto del nuovo palazzo reale, che rimase incompiuto pur esso per la morte dell'architetto nel 1735.


Nell'impresa torinese succedette, su incarico di Carlo Emanuele III, nel 1741, il conte Benedetto Alfieri, appena nominato nel 1739 "primo architetto civile del re di Sardegna", che si occupò dell'ala meridionale (ancora quella suddetta) del palazzo negli anni 1741-78. Ma - a causa delle difficoltà finanziarie - neppure questa volta i lavori andarono a buon fine. Furono ripresi, piuttosto blandamente, nel 1788, ad iniziativa di Vittorio Amedeo III, che affidò la ripresa dei lavori agli architetti PIACENZA e FEROGGIO. L'anno seguente scoppiò la Rivoluzione Francese; finì l'Ancien Régime, e sopravvenne il periodo napoleonico, quando il Piemonte fu incorporato nell'impero come *XXVII Division au delà des Alpes*, periodo che durò dal 1802 sino al 1815, con la restaurazione decretata dal Congresso di VIENNA. Il ritornato re Carlo Felice rimise mano al progetto, affidandolo nel 1824, ad Ignazio MICHELA, «Architetto idraulico e civile» nonché «Ingegnere Ispettore delle Regie Finanze», il quale, finalmente, lo portò a termine, sino all'inaugurazione del palazzo, denominato Palazzo dei Magistrati, avvenuta nel 1838, quanto il 24 novembre la Regia Camera dei Conti tenne la prima udienza, seguita il 6 marzo 1839 dalla prima udienza del Senato di Piemonte.



Il palazzo non aveva ancora la forma odierna, dal momento che la parte posteriore - sulla via S. Domenico - ospitava ancora il Carcere Senatorio, che fu poi trasferito nello stabilimento del Carcere Penitenziario Centrale progettato dal POLLANI (noto ancora oggi come: le «*Carceri Nuove*», appunto a fronte di quelle Senatorie), solo nel 1862, quando acquisì la forma che ha ancora oggi. Il lavoro del MICHELA è di particolare pregio ed importanza, perché l'architetto ha svolto un'attività progettuale totale: non si è limitato all'edificazione del palazzo, ma ne ha progettato le decorazioni a stucco, le porte interne, le maniglie, appositamente fuse, le decorazioni in stoffa, con una minuzia anticipatrice di altri progettisti del secolo XX. Il MICHELA era tanto convinto dell'importanza del suo intervento che curò anche la pubblicazione di un volume, dedicato al Palazzo, contenente sia i disegni di progetto, che quelli di decorazione, sotto il titolo: «*Descrizione e disegni del Palazzo dei Magistrati Supremi di Torino*», che ci permette di apprezzare tutti i dettagli costruttivi (conosciamo anche la provenienza delle pietre e dei marmi) e simbolici del Palazzo. Il palazzo, utilizzato come Palazzo di Giustizia sino al 2000, è stato dismesso, ad eccezione dell'ala aulica sita al piano primo ed ammezzato, e formata dall'aula magna, da una seconda aula d'udienza, dal corridoio d'onore e da varie sale, alcune delle quali contengono la Sezione Storica della Biblioteca della Corte.



*Veduta orientale*



*Nuovo palazzo dei supremi R. M. Magistrati di Torino*



*Veduta occidentale*



*Veduta occidentale*

Vi è inoltre la Cappella della Corte, che è pur essa costituita in ente morale autonomo, risalente ad un Regio Biglietto del re Vittorio Amedeo II e che conserva, fra gli altri dipinti, quello che compare sulla pagina di apertura di questo sito, raffigurante il Beato Amedeo IX di Savoia, che regge il cartiglio «*Facite iudicium et iustitiam et diligite pauperes et Dominus dabit pacem in finibus vestris*», le cui prime sette parole, sotto forma di acronimo «*FIEIEDP*», sono state inserite nel mancorrente fatto fondere apposta per il Palazzo dal MICHELA. Il quadro non è datato, ma il plastico della Città di TORINO, recante in primo piano la Porta di PO, completa, come progettata da Guarino GUARINI ed ultimata nel 1676, conferisce un *terminus post quem*. Confermato e spostato in avanti dalla, ormai completata, nel 1690, cupola della Cappella della Sindone[1], all'estrema sinistra. La porta, al pari dei bastioni verso il PO, fu demolita durante il periodo francese.



[1] La collocazione definitiva della Sindone, quindi a Cappello totalmente ultimata, avvenne nel 1694.

Il pregio architettonico dell'ala, segnalato dalla continuità dei simboli e dei rimandi storici e decorativi sia al periodo napoleonico sia all'incipiente Risorgimento, si manifesta in una miriade di simboli a cominciare, appunto, dal mancorrente della scala di accesso. Il Palazzo oggetto di studio da parte della prof. Carla BERTOLOZZI, Cattedra di Restauro della Facoltà di Architettura del Politecnico di TORINO, i cui studenti hanno rilevato il palazzo per la redazione di un progetto di restauro e recupero, rimasto lettera morta per la carenza di fondi. E da parte della prof. Daniela PIANA, Cattedra di Sociologia del Diritto dell'Università di BOLOGNA, entro un ambito di ricerche sugli «Spazi della Giustizia» promosso dall'UNIONE EUROPEA.



Occorre ancora rammentare che l'ala Aulica costituisce un bene architettonico unitario e vincolato; è dotata del ricco arredo, formato dalla quadreria dei Presidenti del Senato di Piemonte e poi della Corte d'Appello, dal gigantesco, preciso ed inamovibile quadro di Giambattista BISCARRA<sup>[1][2]</sup>, «*Primario Professore di pittura della Regia Accademia*» che illustra con figure al vero la promulgazione del codice civile di Carlo Alberto nel 1837; da una serie di preziosi orologi dei secoli XVIII-XIX, fra i quali quello raffigurato nella prima pagina di questo sito, a simboleggiare il Tempo sfidato dalla Biblioteca, che ne conserva le testimonianze; dai banchi di udienza e dai banchi degli attuari, e soprattutto del patrimonio bibliografico della Sezione storica della Biblioteca della Corte e dall'arredo della Cappella.

[1] Il BISCARRA nacque a Nizza nel 1790, fu pittore neoclassico per influenza di Pietro BENVENUTI di FIRENZE e di Antonio CANOVA; nel 1821, da Vittorio Emanuele I, fu chiamato a dirigere l'Accademia di TORINO, oggi nota come Accademia Albertina. Mori a TORINO nel 1851.

[2] Un ritratto al vero del Re, dipinto dal BISCARRA, fu richiesto dal Presidente del Senato di NIZZA in data 10 febbraio-25 dicembre 1823, per ornare la sala di udienza, fasc. 32, degli *ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ALPES-MARITIMES*, 2002, RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLE dressé par Simonetta TOMBACCINI-VILLEFRANQUE, SÉNAT DE NICE - Sous-série 02 FS.



Lasciato il palazzo storico della Curia *Maxima* di via Corte d'Appello nel 2000, e dopo la sistemazione nel Palazzo CACCIA di corso Vittorio Emanuele II, il Comune di TORINO assegnò alla Corte la disponibilità dell'Ala Aulica del palazzo sita al piano primo.

La porzione anzidetta è dotata di due aule storiche, l'Aula Magna e la c.d. aula della Sezione Seconda Civile, nonché degli arredi storici e dei ritratti di grandi dimensioni dei Re di Sardegna, che costituiscono beni vincolati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. In particolare l'Aula Magna è dotata del quadro di grandi dimensioni (circa mt. 9 x 3) raffigurante la promulgazione del Codice Civile da parte di Carlo Alberto, alla presenza dei magistrati, membri del governo e dignitari del tempo.

L'Ala Aulica è attualmente inutilizzata, in quanto bisognosa di restauri e ristrutturazione, per i quali mancano i fondi, ed in essa è collocata la Sezione Storica della Biblioteca.



*Didascalia:* Il quadro è opera di Giambattista BISCARRA e si sono riconoscibili i personaggi che parteciparono all'evento.



**Cappella della Curia Maxima**





MOLINA  
DE  
PRIMOG

Garzia De

66



